**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN GINESIO - FIUMINATA - E CASTELSANTANGELO SUL NERA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE, ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 ED ART. 10 D.P.R. 4/12/97 N. 465.**

L’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TRA**

* il **COMUNE DI SAN GINESIO** C.F…………………. legalmente rappresentato dal **SINDACO MARIO SCAGNETTI,** in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n…..del…..,
* il **COMUNE DI FIUMINATA** C.F,………………legalmente rappresentato dal **SINDACO ARCH.ULISSE COSTANTINI,** in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n…..del…..,
* il **COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA** C.F…………………. legalmente rappresentato dal **SINDACO MAURO FALCUCCI**, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n…..del…..,

si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1**

**OGGETTO E FINE**

I Comuni di San Ginesio, Fiuminata e Castelsantangelo Sul Nera,ricompresi nel territorio della Provincia di Macerata, in esecuzione delle citate delibere di Consiglio Comunale, con la presente convenzione stabiliscono di stipulare una convenzione per il servizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale avvalendosi della professionalità ed esperienza della dott.ssa Alessandra Secondari Segretario Comunale già titolare della precedente convenzione tra i Comuni di San Ginesio- Fiuminata-Esanatoglia.

**ART. 2**

**MODALITA’ OPERATIVE**

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in misura di:

**- 15/36 a San Ginesio**

**- 15/36 a Fiuminata**

**- 6/36 a Castelsantangelo Sul Nera.**

I singoli giorni verranno stabiliti previo accordo tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, valutate le esigenze delle parti. Tuttavia i Sindaci possono autorizzare il Segretario a derogare l’orario stabilito per far fronte a particolari esigenze che richiedano la sua presenza nell’uno o nell’altro dei tre Comuni o fuori sede.

In ogni caso l’eventuale deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune interessato e andrà ad incidere conseguentemente sul riparto delle spese.

**ART. 3**

**COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune Capo Convenzione è il **Comune di** **SAN GINESIO ( comune di classe III)**.

Il Segretario titolare del Comune di San Ginesio e della presente convenzione, in caso di scioglimento anticipato della convenzione od al termine della scadenza naturale della presente convenzione, rimarrà titolare del Comune di San Ginesio, salvo diverso accordo tra i Comuni convenzionati ed il Segretario.

Al Sindaco del Comune di San Ginesio compete la nomina e revoca del Segretario Comunale, con l’osservanza delle modalità di cui alla normativa vigente.

**ART. 4**

**CLASSE E SEDE**

La classe della Convenzione è la III determinata dalla classe di appartenenza del Comune di San Ginesio Capofila (n.3.442 abitanti alla data del 31.12.2016).

Il Segretario Comunale in convenzione ha la sua sede presso il Comune di San Ginesio e presso tale sede dovranno essere comunicati tutti gli atti che lo riguardano.

**ART. 5**

**DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario convenzionato e durata **fino al 30 settembre 2020**.

Di dare atto che, al fine di garantire la continuità del servizio alla dott.ssa Secondari, la data di nomina in servizio del Segretario Comunale presso la nuova sede convenzionata tra i Comuni di San Ginesio- Fiuminata e Castelsantangelo Sul Nera coinciderà con la data di scioglimento della convenzione tra i Comuni di San Ginesio - Fiuminata e Esanatoglia;

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata con la stessa procedura per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

* Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi Consiliari adottati da tutte e tre le amministrazioni comunali;
* Recesso unilaterale di una delle tre Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo Consiliare con un preavviso di almeno gg. 30 (trenta) dalla ricezione dell’ultima notifica alle Amministrazioni interessate.
* Recesso unilaterale di un Sindaco neo-eletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina di un Segretario Comunale, in applicazione del DPR 465/1997. Gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall’insediamento del Sindaco.

In caso di scioglimento anticipato od al termine di scadenza naturale della convenzione, in caso di mancato accordo formale tra i Sindaci ed il Segretario, il Segretario Comunale conserva la titolarità presso il Comune capo-convenzione ( deliberazione n.150 del 15/7/1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex AGES).

**ART. 6**

**TRATTAMENTO ECONOMICO**

Lo stato giuridico del Segretario è regolato dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente CCNL di categoria ed eventuali contratti integrativi a livello regionale.

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell’art. 45 del CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio 2001, oltre al trattamento economico in godimento ex art. 37CCNL 1998/2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto ( 25 per cento) del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati da calcolarsi secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.399 del 10 ottobre 2016, al Segretario Comunale è corrisposta, per la durata dello stato d’emergenza del sisma, un’indennità commisurata a quella di cui all’art.45 comma 1 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n.388/2016.

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, va adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Al Segretario Comunale è inoltre riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione del 50%, secondo quanto previsto dall’art. 1 dell’accordo del CCNL segretari comunali e provinciali del 13 gennaio 2009.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale , denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi eventualmente assegnati e tenendo conto anche di eventuali incarichi aggiuntivi conferiti secondo quanto prevede l’art. 42 CCNL 16 maggio 2001, come integrato dall’art. 4 del CCNL siglato il 7/3/2008. Tale compenso verrà corrisposto separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell’anno di riferimento.

Il Comune capofila provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi all’INPDAP ed agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ciascun Comune, autonomamente e trimestralmente, determinerà il riparto e la liquidazione spettanti al Segretario Comunale, qualora dovuti, secondo le norme di legge.

**ART. 7**

**RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO E MISSIONI**

Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per l’accesso dal Comune Capofila agli altri due Comuni per l’esercizio delle funzioni in base a costi chilometrici secondo le disposizioni vigenti tempo per tempo.

Dette spese saranno a carico di ciascun Comune e verranno liquidate periodicamente ,dagli enti interessati, direttamente al Segretario.

I compensi per missioni ( determinati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia), effettuate dal Segretario, saranno ad esclusivo carico del Comune nell’interesse del quale vengono effettuate.

**ART. 8**

**RAPPORTI FINANZIARI**

I rapporti finanziari fra i tre Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative settimanali prestate presso ciascun Comune, che saranno di **15 ore per San Ginesio, 15 ore per Fiuminata e 6 ore per Castelsantangelo Sul Nera**, così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune Capofila provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero con cadenza semestrale della parte di spesa a carico del Comune di Fiuminata e del Comune di Castelsantangelo Sul Nera.

Diversamente, le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell’interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.

Le spese, debitamente documentate, che il Segretario Comunale sosterrà per l’accesso al Comune di Fiuminata ed al Comune di Castelsantangelo Sul Nera saranno rispettivamente rimborsate al funzionario stesso in base ai costi chilometrici, da calcolarsi secondo le vigenti disposizioni tempo per tempo.

**ART. 9**

**FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

**ART. 10**

**REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, verrà registrata in caso d’uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

**IL SINDACO IL SINDACO**

**COMUNE DI FIUMINATA COMUNE DI SAN GINESIO**

**Arch. ULISSE COSTANTINI MARIO SCAGNETTI**

**IL SINDACO**

**COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA**

**MAURO FALCUCCI**